

# Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)

del 22 giugno 2007

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 90 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 2006<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Sezione 1: Organizzazione e compiti**

### **Art. 1** Organizzazione

<sup>1</sup> L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria.

<sup>2</sup> Esso si organizza in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.

<sup>3</sup> La sua gestione si fonda sui principi dell'economia aziendale. Nell'adempimento dei compiti la sicurezza nucleare è prioritaria rispetto agli aspetti finanziari.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina la sede dell'Ispettorato.

### **Art. 2** Compiti

<sup>1</sup> L'Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull'energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

<sup>2</sup> Esso partecipa all'elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali.

<sup>3</sup> Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.

<sup>4</sup> Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.

RS 732.2

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 8115

**Art. 3** Servizi

L'Ispettorato può fornire servizi ad autorità estere in cambio di un compenso conforme alle condizioni del mercato e tale almeno da coprire i costi, purché tale attività non comprometta l'adempimento tempestivo dei suoi compiti.

**Art. 4** Garanzia della qualità

<sup>1</sup> Il Consiglio federale definisce le esigenze fondamentali quanto alla garanzia della qualità da parte dell'Ispettorato.

<sup>2</sup> L'Ispettorato fa verificare periodicamente da un ente esterno la qualità dell'adempimento dei compiti e dei servizi prestati e provvede a garantire la qualità a lungo termine.

**Sezione 2: Organi****Art. 5** Organi

Gli organi dell'Ispettorato sono:

- a. il consiglio dell'Ispettorato;
- b. la direzione;
- c. l'organo di revisione.

**Art. 6** Consiglio dell'Ispettorato

<sup>1</sup> Il consiglio dell'Ispettorato è l'organo di vigilanza interno e strategico.

<sup>2</sup> Il consiglio dell'Ispettorato è composto di cinque a sette membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri del consiglio dell'Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un'attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell'Ispettorato. L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell'Ispettorato.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato ai membri del consiglio dell'Ispettorato.

<sup>6</sup> Il consiglio dell'Ispettorato ha i seguenti compiti:

- a. definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale;
- b. propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;

<sup>3</sup> RS 172.220.1

- c. emana il regolamento d'organizzazione;
- d. emana il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- e. emana il regolamento sulle tasse, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- f. emana le disposizioni d'applicazione delegate all'Ispettorato dal Consiglio federale;
- g. elegge il direttore e gli altri membri della direzione;
- h. sorveglia la gestione amministrativa e l'attività di vigilanza;
- i. è responsabile per una sufficiente garanzia della qualità e un'adeguata gestione aziendale dei rischi;
- j. istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno;
- k. approva il preventivo e il conto annuale;
- l. allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell'organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.

<sup>7</sup> Il Consiglio dell'ispettorato può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.

#### **Art. 7** Direzione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

<sup>2</sup> Le sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a. emanare decisioni e assumere la responsabilità delle perizie;
- b. elaborare le basi per le decisioni del consiglio dell'Ispettorato e rendergli conto periodicamente, o senza indugio in caso di eventi particolari;
- c. assumere il personale;
- d. adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

<sup>3</sup> Il regolamento interno disciplina i particolari.

#### **Art. 8** Organo di revisione

<sup>1</sup> L'organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere riletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'indennità dovuta all'organo di revisione.

<sup>3</sup> L'indipendenza, l'oggetto e la portata della verifica effettuata dall'organo di revisione si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l'ufficio di revisione.

### **Sezione 3: Personale**

#### **Art. 9**            Condizioni d'assunzione

<sup>1</sup> L'Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico.

<sup>2</sup> Il consiglio dell'Ispettorato fissa retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>4</sup> sul personale federale si applica per analogia al salario dei membri della direzione e del personale remunerato in modo paragonabile, nonché alle altre condizioni contrattuali concordate con queste persone.

#### **Art. 10**            Cassa pensioni

La previdenza professionale del personale è retta dalla legislazione in materia di Cassa pensioni della Confederazione.

### **Sezione 4: Finanziamento e finanze**

#### **Art. 11**            Emolumenti e tasse di vigilanza

L'Ispettorato riscuote emolumenti e tasse di vigilanza fondandosi sull'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003<sup>5</sup> sull'energia nucleare e sull'articolo 42 della legge federale del 22 marzo 1991<sup>6</sup> sulla radioprotezione.

#### **Art. 12**            Indennità

La Confederazione indennizza l'Ispettorato per le prestazioni da essa commissionate.

#### **Art. 13**            Tesoreria

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell'Ispettorato nell'ambito della sua tesoreria centrale.

<sup>2</sup> L'AFF accorda all'Ispettorato prestiti a tassi d'interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2.

<sup>3</sup> L'AFF e l'Ispettorato convengono i dettagli di tale collaborazione.

<sup>4</sup> RS 172.220.1

<sup>5</sup> RS 732.1

<sup>6</sup> RS 814.50

**Art. 14** Riserve

<sup>1</sup> Le riserve destinate a coprire i rischi di perdite ammontano almeno a un terzo del preventivo annuale.

<sup>2</sup> Qualora l'entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza vanno ridotti.

**Art. 15** Presentazione dei conti

<sup>1</sup> La presentazione dei conti dell'Ispettorato ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

<sup>2</sup> La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.

<sup>3</sup> Le norme in materia d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell'Ispettorato.

**Art. 16** Responsabilità

<sup>1</sup> La responsabilità dell'Ispettorato, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dall'Ispettorato è retta dalla legge del 14 marzo 1958<sup>7</sup> sulla responsabilità, fatto salvo il capoverso 2.

<sup>2</sup> L'Ispettorato e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e
- b. i danni non sono riconducibili a importanti violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza dell'Ispettorato.

**Art. 17** Esenzione fiscale

L'Ispettorato è esentato da tutte le imposte dirette federali, cantonali o comunali.

**Sezione 5: Indipendenza e vigilanza****Art. 18**

<sup>1</sup> L'Ispettorato esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

<sup>2</sup> L'Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; quest'ultimo dà scarico al consiglio dell'Ispettorato.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento.

<sup>7</sup> RS 170.32

## Sezione 6: Procedura e tutela giurisdizionale

### Art. 19 Procedura amministrativa

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>8</sup> sulla procedura amministrativa.

### Art. 20 Tutela giurisdizionale

<sup>1</sup> L'impugnazione delle decisioni dell'Ispettorato è retta dalla legislazione sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> L'Ispettorato è legittimato a ricorrere al Tribunale federale.

## Sezione 7: Disposizioni finali

### Art. 21 Trasferimento di diritti e obblighi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Ispettorato acquisisce la personalità giuridica. A contare da tale data, esso subentra alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Ispettorato, fissa la data dell'entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.

<sup>3</sup> Qualora i fondi necessari per l'adempimento dei compiti dell'Ispettorato non siano ancora disponibili all'entrata in vigore della presente legge, l'Ispettorato può disporre dei crediti e delle prestazioni riservati alla DSN nel preventivo della Confederazione.

### Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale della DSN sono trasferiti all'Ispettorato al momento dell'entrata in vigore della presente legge e a contare da tale data sottostanno al suo diritto in materia di personale.

### Art. 23 Datore di lavoro competente

<sup>1</sup> L'Ispettorato è considerato datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita:

- a. che sono affiliati alla DSN; e
- b. le cui rendite di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti provenienti dalla previdenza professionale hanno iniziato a decorrere nella Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>8</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> L'Ispettorato è parimenti considerato datore di lavoro competente qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, risalga a prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 24** Disposizioni d'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Può autorizzare l'Ispettorato a emanare disposizioni d'esecuzione relative all'organizzazione, al personale e alla contabilità.

**Art. 25** Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

*1. Legge federale del 16 dicembre 1994<sup>9</sup> sugli acquisti pubblici*

*Art. 2 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Alla presente legge sottostanno:

- e. l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

*2. Legge federale del 21 marzo 2003<sup>10</sup> sull'energia nucleare*

*Art. 70 cpv. 1*

<sup>1</sup> Sono autorità di vigilanza:

- a. in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare conformemente alla legge federale del 22 giugno 2007<sup>11</sup> sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
- b. altri organi designati dal Consiglio federale.

*Art. 71* Commissione per la sicurezza nucleare

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari; essa si compone di cinque a sette membri. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti d'indipendenza dei membri.

<sup>2</sup> La Commissione, organo consultivo dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, del Dipartimento e del Consiglio federale:

- a. esamina questioni di principio in materia di sicurezza;
- b. collabora ai lavori legislativi nel settore della sicurezza nucleare.

<sup>9</sup> RS 172.056.1

<sup>10</sup> RS 732.1

<sup>11</sup> RS 732.2; RU 2007 5635

<sup>3</sup> La Commissione può, a destinazione del Consiglio federale e del Dipartimento, esprimere il proprio parere in merito a perizie dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Si pronuncia anche sulle questioni che il Consiglio federale, il Dipartimento o l'Ufficio federale le sottopongono per parere.

**Art. 26**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l'11 ottobre 2007.<sup>12</sup>

<sup>2</sup> Gli articoli 5 lett. a, 6, 9 cpv. 2, 16, 18 cpv. 2 e 3, 24, 25 n. 2 (articolo 71), entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

<sup>3</sup> Le altre disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

17 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>12</sup> FF 2007 4311



Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

